# COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

## ORDINANZA
**n. 106 del 18/11/2026**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA GARIBALDI 8-10-12 PER LA PULIZIA DELLE FOGNATURE CONDOMINIALI NELLA GIORNATA DEL 4 DICEMBRE 2026**

Emessa da: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

A firma di: CHIARELLI ELENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - VIA DELLA LIBERTA' 35 - 040016 SAN GIORGIO DI PIANO

IL DIRETTORE D'AREA

Vista la richiesta della Ditta Venturi Autospurghi Srl pervenuta in data 17/11/2026 al prot. 13523, con la quale richiede di istituire il divieto di sosta nella giornata di venerdì 04/12/2026 nei parcheggi antistanti il condominio di via Garibaldi 8-10-12, per eseguire la pulizia delle fognature condominiali;

Tenuto conto che, al fine di consentire il regolare svolgersi dei lavori e garantire la massima sicurezza ai cittadini ed agli automezzi, è opportuno che non vi siano veicoli in sosta nelle zone interessate.

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento proposto.

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni;

- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

- **l'istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata**, nei parcheggi pubblici antistanti il condominio posto in Via G. Garibaldi n. 8-10-12 il giorno venerdì 04/12/2026, onde consentire la pulizia delle fognature condominiali, dalle ore 8.00 fino al termine dei lavori.

- all'impresa esecutrice dei lavori di:

- apporre idonea segnaletica almeno 48 ore prima dell'accantieramento;
- liberare i parcheggi al termine dei lavori, ed eliminare l'apposita segnaletica di divieto di sosta, per renderli disponibili agli autoveicoli.

DISPONE

1) Di trasmettere il presente atto, per competenza, al Comando della Polizia Locale dell'Unione Reno-Galliera;
1) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
2) Il Personale del Servizio Polizia Locale, dei servizi tecnici comunali e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
3) A norma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione;
4) E' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
5) In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;
6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
7) La presente ordinanza è esecutiva solamente in presenza di segnaletica verticale correttamente installata;

In base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza.